

**Regolamento interno per il funzionamento
della Commissione regionale per le pari opportunità
(art. 6 co. 7 L.R. 10/2024)**

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata Commissione.

Articolo 2

(Presidente)

1. La Presidente rappresenta la Commissione, cura i rapporti con gli organismi regionali, con il Coordinamento nazionale delle CPO e con ogni altro soggetto esterno.
2. Convoca e presiede le riunioni della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza e ne esegue le deliberazioni.
3. È sostituita, in caso di impedimento, dalla Vicepresidente eletta con il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dalla più anziana di età che la sostituisce a tutti gli effetti per il periodo necessario. In caso di impossibilità anche di quest'ultima, viene sostituita dall'altra Vicepresidente.
4. La Presidente può designare una delle Vicepresidenti o una/un Commissaria/o a rappresentarla in pubbliche manifestazioni e incontri istituzionali.

Articolo 3

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente e dalle due Vicepresidenti e dura in carica due anni e mezzo dalla data della sua costituzione.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a. predisporre i lavori della Commissione e dà indicazioni relativamente all'ordine del giorno delle sedute;
 - b. assume le deliberazioni di competenza della Commissione in caso di urgenza, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali deliberazioni sono comunicate alla Commissione in tempo utile per essere sottoposte alla ratifica nella prima seduta successiva.
3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto della Presidente.
4. L'Ufficio di Presidenza si riunisce in presenza oppure in modalità telematica (co. 2, art. 4, L.R. 3/2020) ai sensi dell'art. 179 L.R. 3/2024. Non è prevista la modalità mista.
5. Il verbale è redatto dalla Presidente, viene sottoscritto dall'intero Ufficio di Presidenza ed inviato al Servizio Organi di garanzia.

Articolo 4

(Riunioni della Commissione)

1. La Commissione si riunisce presso la sede del Consiglio regionale oppure in modalità telematica (co. 2, art. 4, L.R. 3/2020) ai sensi dell'art. 179 L.R. 3/2024. Non è prevista la modalità mista.
2. In caso di seduta telematica, le/i Commissarie/i devono collegarsi al sistema audio-video reso disponibile dal Consiglio regionale e, al fine della certificazione della presenza, mantenere la telecamera accesa per tutta la durata della riunione. L'eventuale disconnessione e/o oscuramento della telecamera, verranno riportati a verbale e considerati uscita anticipata dalla seduta. Il collegamento dovrà avvenire in un luogo idoneo a garantire la riservatezza della seduta.
3. La Presidente riunisce la Commissione in seduta ordinaria indicativamente una volta al mese. Invia l'ordine del giorno e la convocazione firmata digitalmente al Servizio Organi di garanzia, che successivamente la trasmette protocollata alle/ai componenti tramite PEC del Consiglio regionale almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce.
4. La Commissione si riunisce in seduta straordinaria, in caso di urgenza. In questo caso, viene convocata fino a due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione con le medesime modalità.
5. Le/i Commissarie/i comunicano alla Presidente e al Servizio Organi di garanzia l'eventuale assenza alle plenarie, tramite posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima dell'incontro, salvo casi eccezionali e imprevisi in cui è consentita la giustificazione con minore preavviso, seguita tempestivamente da una motivazione scritta.
6. La Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta alla Presidente un terzo delle/dei Commissarie/i. In tal caso la seduta deve avere luogo entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Presidente.
7. Le sedute plenarie della Commissione non sono pubbliche.

Articolo 5

(Validità delle sedute e delle deliberazioni della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle Commissarie e dei Commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle/gli stesse/i (art. 6, co. 5, L.R. 10/2024).
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei Commissarie/i presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
3. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei Commissarie/i le deliberazioni concernenti (art. 6, co. 6, L.R. 10/2024):
 - a) il Programma annuale delle attività;
 - b) le modifiche ai Regolamenti interni di funzionamento della Commissione;
 - c) la Relazione prevista dal co. 7, art. 2, L.R. 10/2024;
 - d) l'istituzione e la modifica delle Sezioni o dei Gruppi di Lavoro.
4. Il voto è sempre palese, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dalla Presidente e dal Direttore del Servizio Organi di garanzia per attestazione di conformità o, in caso di assenza, da un suo delegato.

Articolo 6

(Decadenza e sostituzione)

1. La cessazione dalla carica di Commissaria/o, per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata dalla Presidente della Commissione al Consiglio regionale, per la sostituzione nei

termini e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, la/il Commissaria/o viene dichiarata/o decaduta/o dall'Ufficio di Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Consiglio regionale per la sostituzione entro trenta giorni (art. 4, co. 5 L.R. 10/2024).

Articolo 7

(Verbali della Commissione)

1. Delle sedute plenarie della Commissione viene redatto un verbale in forma riassuntiva, a cura del personale regionale del Servizio Organi di garanzia, sottoscritto dalla Presidente e dal segretario verbalizzante.
2. Le/I Commissarie/i che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano seduta stante o consegnano il testo scritto entro la fine della seduta.
3. Il verbale delle sedute viene inviato a tutte/i componenti contestualmente alla convocazione della seduta successiva.
4. Il verbale può essere approvato seduta stante o all'inizio della seduta successiva.
5. Qualora venga adottato dal Consiglio regionale un sistema automatico di verbalizzazione delle sedute, questo potrà essere utilizzato anche dalla Commissione, previa richiesta scritta della Presidente al Segretario generale del Consiglio regionale.

Articolo 8

(Sezioni o Gruppi di lavoro)

1. La Commissione può articolarsi in Sezioni o Gruppi di lavoro per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
2. Le Sezioni o Gruppi di lavoro sono istituiti con formale delibera dalla Commissione e ne definisce le modalità di funzionamento con apposito Regolamento interno.
3. Le/i Commissarie/i sono scelte/i in base alla disponibilità e alla competenza e non possono far parte di più di due Gruppi/Sezioni di lavoro.
4. La Presidente è componente di tutti i Gruppi/Sezioni di lavoro.
5. Le attività definite dai rispettivi Gruppi di lavoro devono essere proposte alla Commissione in plenaria per la successiva ratifica.

Articolo 9

(Concessione patrocini non onerosi)

1. La Commissione può sostenere iniziative realizzate nell'ambito delle Pari Opportunità da soggetti esterni, attraverso la concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo.
2. Le richieste, complete di dettagliato Progetto, vengono vagliate dalla Presidente, che ne dispone eventualmente il successivo esame nella prima seduta plenaria utile. In caso di particolare urgenza, la richiesta viene inoltrata via mail alle/i Commissarie/i.
3. Il patrocinio non oneroso viene concesso con la maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto della Presidente.